

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore) |
| - Prof. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 3/11/2009 il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, contesta alla banca le conseguenze subite per il protesto levato a suo nome di assegni trafugati e successivamente negoziati con firma di traenza difforme dalla propria. Più in dettaglio, il 18/07/2004 il ricorrente ha subito il furto di n. 3 carnet di assegni; il furto è stato denunciato ai Carabinieri il 19/07/2004; nei mesi successivi, n. 12 assegni recanti firma di traenza riferita ad un nominativo diverso dal ricorrente sono stati negoziati e 'protestati erroneamente' dal notaio. Di questi, il primo sarebbe stato 'protestato con firma uguale al correntista' ancorché riferita ad altro soggetto.

Nel reclamo si sottolinea come il protesto abbia leso la credibilità commerciale del ricorrente e creato difficoltà nell'accesso al credito, 'con (conseguenti) danni psicologici, morali e commerciali'. Per tali motivi il ricorrente chiede all'intermediario un incremento di fido per 'temporeggiare la situazione'.

Dal ricorso si evince anche che sarebbe pendente una causa per risarcimento dei danni presso l'A. G.; nelle more, il ricorrente avrebbe presentato istanza di 'cancellazione immediata' del protesto ex art. 700 c.p.c., rigettata dal Tribunale. Il ricorrente fa mero rinvio alla documentazione allegata, tra cui una visura dei protesti a nome del ricorrente,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dalla quale si evince che alla data del 24/11/09 risultano iscritti n. 12 protesti dal 3/12/2004 al 12/08/2005.

In sede di controdeduzioni (trasmesse il 20/01/10), la banca ha precisato che la controversia oggetto del ricorso è tuttora pendente presso il Tribunale competente (la prossima udienza risulta fissata per il 29/3/10). In relazione a ciò, l'intermediario ha chiesto di dichiarare non ricevibile il ricorso. Alle controdeduzioni sono stati allegati l'atto di citazione notificato alla banca il 21/07/05, con il quale il ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità dell'intermediario in merito al 'pagamento' del 'primo' assegno, alla levata del protesto con formula errata, all'iscrizione dello stesso in 'centrale dei rischi' (recte: CAI) nonché ai conseguenti danni patrimoniali e non, quantificati in 52 mila euro; l'atto di comparsa e di risposta con contestuale chiamata in causa del notaio; l'atto di comparsa e di risposta del notaio.

DIRITTO

Non è accessibile il merito della controversia.

In base alle «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» (Bdl – 2009), «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007» (art. 4).

Le operazioni o i comportamenti che, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, si pongono a fondamento delle pretese svolte anche presso l'Arbitro, viceversa, risultano tutti di data anteriore a quella che segna il discrimine temporale ne ante quem è consentito al Collegio di risalire.

Il carattere assorbente del rilievo di improponibilità della controversia siccome relativa a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 esonera altresì il Collegio dal verificare, quale fattore ulteriormente impeditivo dell'accesso alla cognizione di merito del presente affare, le eventualmente concorrenti circostanze ostative di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, il cui art 2, comma 6, stabilisce che «Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge».

P.Q.M.

Il Collegio dichiara irricevibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI